



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
SEZIONE FALLIMENTARE UFFICIO DI GELA

Il Tribunale Ordinario di Gela, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi, letti gli atti della procedura di revoca della sentenza depositata il 23.2.2024 di omologa del piano familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore, depositato il 25.10.2023 dai coniugi LO MONACO GIUSEPPE ANTONIO (c.f. LMNGPP65S23F899Z) e PARISI GIANCARLA (c.f. PRSGCR75L63F899Z), con l'assistenza dell'O.C.C. "I Diritti del Debitore Segretariato Sociale di Gela" e con il ministero dell'avv. Spata Lucia Antonella, instaurata su istanza ex art. 72, d.lgs. n. 14/2019, succ.modif., recante il "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" (CCII), depositata il 31.7.2025 da BANCA SISTEMA S.P.A. (c.f. 12870770158) con il ministero dell'avv. Marta Baglivo;
sentiti le parti e l'O.C.C. all'udienza del 27.01.2026, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.;
ha emesso la seguente

SENTENZA

1. Con istanza depositata il 31.7.2025, Banca Sistema s.p.a. ha chiesto la revoca ex art. 72, d.lgs. n. 14/2019, succ.modif., recante il "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" (CCII), della sentenza depositata il 23.2.2024 di omologa del piano familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore, depositato il 25.10.2023 dai coniugi Lo Monaco Giuseppe Antonio e Parisi Giancarla.

A seguito della instaurazione del contraddittorio previo decreto del 1.8.2025, con memoria depositata il 14.10.2025 si sono costituiti i coniugi debitori, chiedendo il rigetto dell'istanza di revoca ex art. 72 CCII e, per l'effetto, la conferma della sentenza di omologa del loro piano familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

2. L'istanza di Banca Sistema s.p.a. di revoca ex art. 72 CCII è fondata per le ragioni che seguono.

Ai sensi dell'art. 72, comma 1, CCII, *"Il giudice revoca l'omologazione o su istanza di un creditore, dell'OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, quando è stato*

dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori”.

Nel caso di specie risulta documentalmente che i coniugi debitori, **pur** avendo richiesto in seno al ricorso ex artt. 66 e 67 CCII depositato il 25.10.2025 ed ottenuto con il decreto ex art. 70, comma 4, CCII, del 26.10.2023 *“la sospensione delle trattenute mensili gravanti sulla pensione del ricorrente per la cessione del quinto di € 361,00 in favore di Banca Sistema s.p.a.”*, **non** hanno inserito nel piano del consumatore allegato allo stesso ricorso, omologato con la sentenza ex art. 70, comma 7, CCII, il debito nei confronti di Banca Sistema s.p.a. derivante dal contratto di finanziamento n. 105932, rimborsabile mediante cessione del quinto della pensione, sottoscritto dal coniuge Lo Monaco Giuseppe Antonio il 9.11.2022 per la somma di euro 31.608,20 (v. all. 3, fasc. istante), erogata Banca Sistema s.p.a. il 24.11.2022 con bonifico di euro 11.637,80 sul conto corrente intestato a Lo Monaco (v. all. 4, fasc. istante), e con bonifico di euro 19.970,40 sul conto corrente dell'Istituto Finanziario Europeo (v. all. 5, fasc. istante) ad estinzione del finanziamento in precedenza ottenuto dallo stesso debitore (v. all. 6, fasc. istante), e **non** hanno provveduto ad effettuare nei confronti del creditore istante nè la comunicazione ex art. 70, comma 1, CCII, ai fini della garanzia del contraddittorio endoprocedimentale, nè la comunicazione ex art. 70, comma 8, CCII relativa alla sentenza di omologa.

La parte debitrice deduce che *“per un mero errore, a pagina 6 del “piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore” è stata indicata come creditrice relativamente alla “cessione quinto IFE”, non Banca Sistema (come avrebbe dovuto essere), ma ING Bank NV”*.

Tale difesa è privo di pregio in quanto non si è trattato di un *“mero errore”*, sia perchè l'indicazione come creditore di ING Bank nv, anzichè di Banca Sistema s.p.a., ha comportato la pretermissione di Banca Sistema s.p.a. dalla procedura di omologa di omologa, sebbene fosse stata richiesta in senso al ricorso stesso ex artt. 66 e 67 CCII, ed ottenuta ex art. 70, comma 4, CCII, la sospensione delle trattenute mensili gravanti sulla pensione del coniuge ricorrente per la cessione del quinto di € 361,00 in favore di tale creditore, sia perchè, anche a ritenere che si sia trattato di un errore, ciò potrebbe al più escludere il *“dolo”* della parte ricorrente debitrice, ma resterebbe comunque evidente la *“colpa grave”*, equiparata al dolo ai fini della revoca ex art. 72 CCII, nell'avere **sia** *“diminuito il passivo”*, inserendo nel piano del consumatore omologato il minor debito di euro 16.153,65 verso ING Bank nv, anzichè il maggior debito di euro 31.608,20 verso Banca Sistema s.p.a., **sia** *“sottratto o dissimulato una parte rilevante dell'attivo”*, ossia la somma di euro 11.637,80 ottenuta come liquidità con l'erogazione del finanziamento pretermesso.

3. Alla luce delle superiori osservazioni, l'istanza ex art. 72 CCII di Banca Sistema s.p.a. va accolta e, per l'effetto, la sentenza depositata il 23.2.2024 di omologa del piano familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore, depositato il 25.10.2023 dai coniugi Lo Monaco

Giuseppe Antonio e Parisi Giancarla, va revocata, sottoponendola per simmetria alle medesime forme di comunicazione e di pubblicità previste per la sentenza che provvede sull'omologazione del piano del consumatore ex art. 70, comma 8, CCII.

P.Q.M.

visto l'art. 72 CCII;

accoglie l'istanza di BANCA SISTEMA S.P.A. (c.f. 12870770158) **e, per l'effetto, revoca** la sentenza depositata il 23.2.2024 di omologa del piano familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato il 25.10.2023 dai coniugi LO MONACO GIUSEPPE ANTONIO (c.f. LMNGPP65S23F899Z) e PARISI GIANCARLA (c.f. PRSGCR75L63F899Z);

dispone che la presente sentenza, entro due giorni dal suo deposito, sia comunicata al debitore e tutti i creditori e sia pubblicata per estratto contenente il dispositivo in apposita area del sito web del presente Tribunale relativa alle procedure concorsuali, a cura dell'O.C.C. .

Si comunichi, a cura della cancelleria, al creditore istante e al debitore, nonchè all'O.C.C. per gli adempimenti di sua competenza.

Gela, 16.02.2026

IL GIUDICE

dott.ssa Stefania Sgroi